

## Delibera n° 1691

Estratto del processo verbale della seduta del  
**30 ottobre 2023**

**oggetto:**

LR 16/2022, ART 17. PRIME INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Mario ANZIL</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Cristina AMIRANTE</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio Emidio BINI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sebastiano CALLARI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Stefano ZANNIER</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Barbara ZILLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Gianni CORTIULA**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

**Vista** la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, recante *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”*;

**Vista** la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, recante *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”* e ss. mm. e ii.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 di data 18 marzo 2017, recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

**Rilevato** che ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del suddetto DPCM 12 gennaio 2017, i livelli essenziali di assistenza (LEA), articolati in attività, servizi e prestazioni, sono i seguenti:

- prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- assistenza distrettuale;
- assistenza ospedaliera;

**Richiamati**, in particolare, gli articoli 27 e 34 del DPCM 12 gennaio 2017 recanti rispettivamente *“Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità”* e *“Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità”*;

**Vista** la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*), la cui entrata in vigore il 01.01.2023 ha determinato, a norma dell'articolo 28, l'abrogazione, fatta eccezione per gli articoli 14 bis, 14 ter, 15, 16, 18, 20, 20 bis e 20 ter, che sono abrogati con decorrenza 1 gennaio 2024, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (*Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>*);

**Visto** in particolare l'articolo 17 della legge regionale 16/2022 il quale, al primo comma, stabilisce che *“la Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali”*;

**Richiamato** l'articolo 17, comma 2 della legge regionale 16/2022 il quale prevede che:

- le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale*), con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell' articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019 , entro il termine del 01.01.2024 identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze di cui al comma 1, che deve necessariamente concludersi entro ulteriori dodici mesi;
- tali modalità di attuazione devono, in ogni caso, garantire la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti;

**Visto** altresì, l'articolo 19 (*Servizi di integrazione lavorativa*) della legge regionale 16/2022, il quale prevede:

- al comma 1 che *“le Aziende sanitarie regionali, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, strutturano al loro interno i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), quali soggetti parte del sistema sociosanitario per la disabilità. I SIL realizzano gli interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi, di cui all'articolo 17, comma 1, finalizzati all'acquisizione di competenze e al potenziamento*

delle abilità possedute, nonché promuovono e realizzano, attraverso specifici percorsi di integrazione lavorativa, l'inclusione sociale delle persone con disabilità”;

- al comma 3 che “le modalità operative relative al passaggio delle competenze interessate dal presente articolo sono regolate dall'articolo 17. Per ciò che attiene la dotazione organica, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 4”;
- al comma 4 che: “le Aziende sanitarie regionali definiscono le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa, nel rispetto delle indicazioni fornite con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 2”;

**Richiamato** altresì l'articolo 29, comma 1 della legge regionale 16/2022, il quale prevede che “al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale 41/1996”;

**Dato atto che** gli attuali enti gestori dei servizi e degli interventi come meglio identificati dall'articolo 6, comma 1 lettere e), f), g), e h) della legge regionale 41/1996, come vigente al 31.12.2022 e prima che fosse abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 16/2022 a decorrere dall'01.01.2023, risultano essere:

- il Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) per il territorio dell'ex provincia di Gorizia;
- il Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP) per il territorio di parte dei Comuni dell'ex provincia di Udine;
- il Comune di Trieste, ente referente nei confronti dell'Amministrazione regionale per gli aspetti amministrativi e finanziari, per il territorio dei Comuni della ex provincia di Trieste;
- l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) per il territorio di parte dei Comuni della ex provincia di Udine, corrispondente al territorio delle pregresse Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ASUIUD) e Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (AAS3);
- l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) per il territorio dei Comuni dell'ex provincia di Pordenone;

**Dato atto** che i soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996 sono stati individuati con deliberazione di Giunta regionale n. 441 del 10.03.2006, avente ad oggetto: “L.R. 41/1996 art. 14 bis: individuazione dei servizi di inserimento lavorativo per persone disabili”, e sono:

- per il territorio dell'ex provincia di Gorizia il Consorzio Isontino Servizi Integrati – C.I.S.I. di Gorizia;
- per il territorio dell'ex provincia di Trieste il Comune di Trieste;
- per il territorio dell'ex provincia di Udine:
  - ✓ il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica - CAMPP di Udine;
  - ✓ l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC), relativamente al Distretto sanitario n. 1 di San Daniele;
- per il territorio dell'ex provincia di Pordenone l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);

**Rilevato** che l'attuale assetto istituzionale e gestionale in materia è caratterizzato da un elevato livello di frammentarietà, derivante anche dal fatto che insistono, sul territorio regionale, molteplici enti gestori;

**Considerato** pertanto che vi è la necessità di fornire appositi indirizzi regionali con le prime indicazioni operative atte a definire l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale ed organizzativo, di cui all'articolo 17 della legge regionale 16/2022, stante anche la necessità di garantire il rispetto delle tempistiche individuate al comma 2 del medesimo articolo 17 per la identificazione delle modalità di attuazione relative al passaggio di competenze;

**Dato atto** che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione n. 1478 del 22 settembre 2023, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate nel presente atto, con la quale è stato approvato in via preliminare il documento avente ad oggetto “Prime indicazioni operative inerenti l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della LR 16/2022. Approvazione preliminare”, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante, ed è

stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (*Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali*), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*);

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 37/2023, riferito alla riunione n. 12 del 3 ottobre 2023, nonché del parere favorevole espresso dalla Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia con nota prot. 271/2023 di data 11 ottobre 2023;

**Ritenuto** conseguentemente di approvare, in via definitiva, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato avente ad oggetto "*Prime indicazioni operative inerenti l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della LR 16/2022*";

**Tutto ciò** premesso;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale** all'unanimità

**delibera**

1. Di approvare, in via definitiva, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato avente ad oggetto "*Prime indicazioni operative inerenti l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della LR 16/2022*".

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE